

Originale

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE CITTÀ SOLIDALE
SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE
ASSESSORATO AL WELFARE E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
ASSESSORATO AL PERSONALE

ESECUZIONE IMMEDIATA

Proposta di delibera prot. N° 25 del 12/12/2014

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 2014

OGGETTO: Approvazione delle Linee di Indirizzo per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale

Il giorno **30 DIC. 2014**, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

P

Monia ALIBERTI

ASSENTE

Mario CALABRESE

P

Alessandra CLEMENTE

P

Gaetano DANIELE

P

Alessandro FUCITO

P

Roberta GAETA

ASSENTE

Francesco MOXEDANO

P

Salvatore PALMA

P

Annamaria PALMIERI

P

Enrico PANINI

ASSENTE

Carmine PISCOPO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";
- Allo stesso modo la Legge regionale 11/07 e s.m.i. - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale emanata in attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 - all'articolo 1, comma 3 disciplina: "La presente legge promuove e assicura la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale";
- L'Amministrazione Comunale ha strutturato nel corso degli anni un sistema di servizi e interventi per le persone senza fissa dimora articolato in servizi a bassa soglia e di pronta accoglienza e in interventi di secondo livello volti al reinserimento sociale finalizzati a garantire un livello minimo di dignità umana e di condizioni di vita socialmente accettabili;
- Nel quadro dei servizi per le persone senza fissa dimora è emersa la necessità di garantire efficaci strumenti idonei a fronteggiare le emergenze e nel contempo a prevenire le situazioni di grave bisogno e a promuovere percorsi di inclusione sociale;
- Occorre armonizzare le modalità per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale in attuazione della Deliberazione di Giunta Municipale n.3441 del 22/09/2003 e delle modifiche normative sopraggiunte in particolare a seguito dell'emanazione della L.94 del 15/07/2009;
- La nuova normativa richiede la parziale revisione e l'aggiornamento delle modalità operative adottate con la nominata Deliberazione di G.M. ferme restando le finalità e le scelte strategiche;
- Dal combinato disposto degli artt. 43 codice civile, della legge 1228/1954 e 1 del D.P.R. 223/1989 si desume che la residenza e iscrizione anagrafica coincidono nel luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;
- La legge 94/2009 ha stabilito anche che al momento della richiesta di iscrizione, la persona stessa è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (elemento sostanziale di valutazione ai fini della iscrivibilità).

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 1, comma 2 della Legge Anagrafica 24 Dicembre 1954, n.1228 e s.m.i. prevede che "In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio";
- che l'articolo 43 del C.C. Stabilisce che "il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interesse";

IL SEGRETARIO GENERALE

- L'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente viene incontro ai legittimi interessi delle persone senza fissa dimora e si configura come la porta di ingresso per una serie di diritti e servizi fondamentali quali, ad esempio, l'assistenza sanitaria e la fruizione dei servizi della Città riservati alla popolazione residente;
- In questo senso la residenza anagrafica si configura come lo strumento che permette alla comunità territoriale di identificare e di raggiungere anche i suoi membri più deboli, mettendoli così in condizione di essere tutelati.

RILEVATO CHE

- L'Amministrazione comunale, già con Delibera n. n.3441 del 22/09/2003 aveva provveduto all'istituzione di una posizione anagrafica per le persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale istituendo a tal fine una via virtuale denominata "Via Alfredo Renzi";
- L'articolo 3 della Legge 15 luglio 2009 n.94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha apportato modifiche alla L.1228/54, pur mantenendo immutato il principio cardine dell'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora e la tutela del loro diritto soggettivo;
- L'articolo 5 del D.L. 5/2012, che ha introdotto la cd. Anagrafe in tempo reale, stabilisce che l'ufficiale d'anagrafe effettua entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, le registrazioni relative ai trasferimenti di residenza da altri comuni e dall'estero e ai cambi di abitazione all'interno dello stesso comune;
- Il comma 38 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 1228/1954, che ora così dispone:
 "E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale (.....). L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio.
 In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.
 E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'Interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.
 Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno.
 Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica."
- A seguito delle modifiche normative intervenute occorre definire un nuovo procedimento per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora;

PRESO ATTO

- Che per il raggiungimento delle finalità su esposte, al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi comuni e di realizzare significative sinergie, con Disposizione del Direttore generale n.37 del 15/09/2014 si è provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, composto dai referenti dei Servizi coinvolti nel procedimento finalizzato

IL SEGRETARIO GENERALE

all'individuazione delle nuove modalità per l'iscrizione anagrafica delle Persone Senza Dimora;

4

VISTE

Le *Linee di indirizzo sulle modalità per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale* elaborate dal nominato Gruppo di lavoro per la definizione congiunta degli aspetti tecnici e procedurali più adeguati;

ATTESO CHE

- le nominate Linee di indirizzo prevedono che per l'istruttoria relativa all'accertamento dei requisiti finalizzata all'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, l'Amministrazione si avvalga di organismi del terzo settore appositamente selezionati a mezzo di avviso pubblico; *il cui impegno è a tale risultato. Og*
- Tali organismi saranno autorizzati a svolgere le seguenti funzioni:
 - accompagnare il cittadino presso l'Ufficio anagrafe;
 - partecipare all'elaborazione della relazione socio ambientale fornendo ogni elemento ritenuto utile all'accertamento dei requisiti;
 - mettere a disposizione i propri recapiti per la ricezione della corrispondenza.
- Gli organismi accreditati s'impegneranno a trasmettere tempestivamente, agli uffici anagrafici per gli adempimenti di competenza, qualsiasi informazione circa il mutamento dei requisiti di accesso relativamente ai propri utenti o alle persone delle quali hanno curato l'accompagnamento, di cui venissero a conoscenza.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono

Il Dirigente
Servizio Anagrafe della Popolazione ed elettorale
dott. Luigi Loffredo

Il Dirigente
Servizio Politiche di Inclusione Sociale
Città Solidale
dott.ssa Giulietta Chieffo

**CON VOTI UNANIMI
DELIBERA**

- Approvare Le *Linee di indirizzo sulle modalità per l'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora presenti abitualmente sul territorio comunale*, che si allegano al presente atto quali parte integrante e sostanziale, elaborate dal nominato Gruppo di lavoro per la definizione congiunta degli aspetti tecnici e procedurali più adeguati;
- Demandare ai Dirigenti del Servizio Politiche di Inclusione Sociale e del Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale, l'implementazione delle nuove modalità operative adottate anche attraverso opportuni incontri informativi e di coordinamento con i competenti uffici delle Municipalità;

IL SEGRETARIO GENERALE

- Demandare al Dirigente del Servizio Politiche di Inclusion Sociale - Città Solidale, l'adozione di tutti gli atti necessari all'individuazione degli organismi accreditati per le attività di cui sopra; *il cui importo è a totale gratuito. ps 5*

Dal presente atto non deriva né può derivare una spesa o una diminuzione di antrata anche con riferimento ad esercizi successivi.

Gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono composti da n. 4 pagine, progressivamente numerate da 1 a 4

Il Dirigente
Servizio Anagrafe della Popolazione ed elettorale
dott. Luigi Loffredo

Il Dirigente
Servizio Politiche di Inclusion Sociale
Città solidale
dott.ssa Giulietta Chieffo

VISTO
Visto
al Centro Direzionale della Città
e Welfare e Servizi Sociali
sull'Ordinanza n. 38
della dott.ssa Giulietta Chieffo
Il Direttore Centrale

L'Assessore al Personale
Francesco Moxedano

L'Assessore al Welfare
Roberta Gaeta

LA GIUNTA

Considerato che ricorrano i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alla implementazione del corso della deliberazione lunare adottata
Con voti UNANIMI

di dare esecuzione alla deliberazione dando
mandato di carica alle
Letta, con poteri e collegati

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 25 DEL 12/12/14 AVENTE AD OGGETTO: **Approvazione delle Linee di Indirizzo per l'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora presenti abitualmente sul territorio comunale**

I Dirigenti dei Servizi Politiche di Inclusione Sociale e del Anagrafe della Popolazione elettorale esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Dal presente atto non deriva né può derivare una spesa o una diminuzione di antrata anche con riferimento ad esercizi successivi.

Addi 12/12/2014.....

Il Dirigente d.ssa Giulietta Chieffo _____

Il Dirigente dott. Luigi Loffredo _____

Pervenuta in Ragioneria Generale il 19 DIC. 2014 Prot. 14/1266.....
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:
V. P. A.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	L.....
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



Napoli li, 22/12/2014

7

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000- Proposta di Deliberazione di G.C. del Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città Solidale, Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale.

Prot. n.25 del 12/12/2014 - Prot. Ragioneria IY 1266 del 19/12/2014.

Oggetto: Approvazione delle linee di indirizzo per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale.

Letto l'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

- Visto il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000 approvato con deliberazione n. 3 del 28/01/2013, aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 15 del Decreto Legge 35/2013 convertito dalla legge 64/2013; Visto che con deliberazione consiliare n. 56 del 26.09.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016.

Premesso :

- che le linee di indirizzo indicano le modalità per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale in attuazione della Deliberazione di G.M. n.3441 del 22.9.2003 e delle modifiche normative sopraggiunte a seguito dell'emanazione della L. 94 del 15.7.2009;
- che la nuova normativa richiede la revisione e l'aggiornamento delle modalità operative adottate con la deliberazione di G.M. n. 3441/09;
- che dal combinato disposto degli artt. 43 c.c., della legge 1228/54 e 1 del DPR 223/89 si desume, infatti, che la residenza e iscrizione anagrafica coincidono nel luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;
- che il comma 38 dell'art. 3 della L. 94/09 ha modificato il comma 3 dell'art. 2 della legge 1228/54, che ora dispone è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale;
- che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio;
- che per il raggiungimento di tali obiettivi, con Disposizione del Direttore Generale n. 37 del 15.09.2014 si è provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro composto dai referenti dei Servizi coinvolti nel procedimento finalizzato all'individuazione delle nuove modalità per l'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora.

Con la presente proposta:

- si approvano le linee di indirizzo sulle modalità per l'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora presenti abitualmente sul territorio comunale, elaborate dal Gruppo di lavoro istituito con Disposizione del Direttore Generale per la definizione congiunta degli aspetti tecnici e procedurali.

Si osserva che dal presente provvedimento non scaturiscono movimenti contabili e si demanda ai Dirigenti del Servizio Politiche di Inclusione Sociale e del Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale, l'attivazione delle nuove modalità operative attraverso incontri informativi e di coordinamento con i competenti uffici delle municipalità, e al Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale l'adozione di tutti gli atti volti all'individuazione degli organismi accreditati per lo svolgimento delle attività che saranno svolte a titolo gratuito.

Con le osservazioni di cui sopra si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Ragioniere Generale
Dr. Raffaele Mucciariello

8

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame, si propone di approvare le *Linee di indirizzo per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale*

Il dirigente del servizio proponente ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula "*Favorevole*", cui segue la specificazione che si tratta di atto senza impegno di spesa o diminuzione d'entrata.

Il Ragioniere Generale ha reso il parere di regolarità contabile - ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 -, in senso favorevole, osservando che dal provvedimento non scaturiscono movimenti contabili e, ancora, che le previste attività successive saranno svolte a titolo gratuito.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "*la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali.*". Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle restrizioni del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, affinché lo stesso si mantenga idoneo, in termini sia di competenza sia di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dai dirigenti proponenti, risulta che la proposta trova fondamento nella normativa di settore e, in particolare, da ultimo, nella legge n. 94 del 15 luglio 2009 che richiede "*un nuovo procedimento per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora*" e assume le indicazioni del gruppo di lavoro interdirezionale costituito con la Disposizione del direttore generale n. 37 del 15.09.2014.

Si rileva che il ricorso alla collaborazione di organismi del terzo settore per l'istruttoria relativa all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione anagrafica è gratuita e sarà attuata attraverso una selezione delle organizzazioni a mezzo di avviso pubblico.

Si segnala il rilevante contenuto dell'attività, di competenza dirigenziale, di verifica e controllo della effettività e qualità delle prestazioni fornite dai soggetti del terzo settore di cui al punto precedente.

Spettano all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gaetano Virtuoso

30.XII.14

VISTO:
Il Sindaco



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 1017.....DEL 30-12-2014

Linee di Indirizzo per l'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora presenti abitualmente sul territorio comunale

Premessa

Le presenti Linee di indirizzo indicano le modalità per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale in attuazione della Deliberazione di Giunta Municipale n.3441 del 22/09/2003 e delle modifiche normative sopraggiunte in particolare a seguito dell'emanazione della L.94 del 15/07/2009.

La nuova normativa richiede la parziale revisione e l'aggiornamento delle modalità operative adottate con la nominata Deliberazione di G.M. ferme restando le finalità e le scelte strategiche.

Dal combinato disposto degli artt. 43 codice civile, della legge 1228/1954 e 1 del D.P.R. 223/1989 si desume, infatti, che la residenza e iscrizione anagrafica coincidono nel luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale.

Il comma 38 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 1228/1954, che ora così dispone:

“1. E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale (.....).

2. L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

3. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, **la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio.** La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe **gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio.**

In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.

4. E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'Interno un apposito **registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.** Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.

5. Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno.

6. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.”

Con la modifica sopra riportata, l'obiettivo del legislatore è quello di regolamentare mediante disposizioni più stringenti la fattispecie dei "senza fissa dimora", delle persone cioè che non hanno un'abitazione tradizionale o non ce l'hanno per nulla.

spiegato ISIAI nel 1992, sono due.

a) il domicilio non può essere semplicemente eletto, ma deve sussistere "realmente", tant'è che il senza fissa dimora deve dare tutti gli elementi per definirlo;

b) istituzione, tramite l'INA-SAIA, del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.

La legge 94/2009 ha stabilito anche che al momento della richiesta di iscrizione, la persona stessa è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (elemento sostanziale di valutazione ai fini della iscrivibilità).

Sulla base delle modifiche normative intervenute si ritiene di adottare le modalità per l'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora di seguito descritte.

1. Requisiti per la fruizione del servizio

Hanno diritto all'iscrizione all'anagrafe, secondo le modalità di seguito descritte, tutte le persone senza fissa dimora cittadini italiani o comunitari, nonché stranieri in possesso di valido titolo di soggiorno che abbiano eletto dimora abituale nel territorio cittadino che ne facciano richiesta secondo le modalità di seguito individuate.

La presenza occasionale nel Comune di Napoli non costituisce requisito utile all'iscrizione.

2. Modalità di richiesta

Il richiedente dovrà recarsi direttamente presso l'Ufficio Anagrafe della Circoscrizione presso la quale intende eleggere domicilio di norma accompagnato da un operatore sociale (assistente sociale CSST, assistente sociale CPA, operatore organizzazioni autorizzate) che offrirà adeguato supporto nel corso dell'iter amministrativo previsto.

Il richiedente deve presentare alla Municipalità, il modulo di "Dichiarazione di residenza" con alcuni adattamenti: in particolare, la dicitura "dichiara di avere trasferito la propria dimora abituale al seguente indirizzo" potrà essere sostituita con la seguente: "dichiara di avere stabilito il proprio domicilio al seguente indirizzo".

Nel presentare la "Dichiarazione di residenza", laddove è riportata la dicitura "*Si allegano i seguenti documenti*", l'interessato, dovrà produrre:

- **L'assenso delle eventuali persone o enti coinvolti con l'indirizzo di domicilio dichiarato (es. servizi sociali del comune CSST, CPA, operatore organizzazioni autorizzate, ecc);
ovvero**
- **tutta la documentazione idonea a dimostrare il domicilio nel territorio;
ovvero**
- **Le indicazioni utili con particolare riguardo alle relazioni esistenti con il territorio comunale.**

La **mancanza** di tale documentazione e/o indicazioni determinerà l' "**irricevibilità**" della domanda, non disponendo l'Ufficiale di Anagrafe degli elementi necessari per accertare l'effettiva sussistenza del domicilio.

Con Circolare n. 19 del 7 settembre 2009, il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'art. 3, comma 38 della legge 15 luglio 2009, n. 94, deve essere interpretato nel senso che le persone senza fissa dimora, iscritte in anagrafe presso un domicilio, **devono essere reperibili**.

Il Dichiarante potrà a tal fine indicare un indirizzo, tra quelli delle organizzazioni autorizzate.

3. Verifiche e accertamenti

Ai fini delle opportune verifiche l'Ufficio Anagrafe richiederà al personale in servizio presso i CSST o presso il CPA, in quanto accertatori ai sensi dell'art.19 del DPR 223/89, di verificare la sussistenza dei requisiti attraverso apposita relazione socio ambientale, anche avvalendosi delle Organizzazioni autorizzate.

Qualora l'Ufficiale d'anagrafe ritenga possano essere utili all'accertamento del domicilio, potrà richiedere controlli anche da parte dei corpi di polizia municipale (UO Tutela Emergenze Sociali).

Al fine di garantire tale reperibilità, laddove nel modulo "Dichiarazione di residenza" è riportata la dicitura "Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti", la persona "senza fissa dimora abituale" dovrà indicare uno o più recapiti dove può essere rintracciata; nell'ipotesi più semplice, tale recapito potrà coincidere con il domicilio dichiarato, sempre che questo sia stato individuato presso un indirizzo inteso nel senso tradizionale del termine (via, civico, interno); diversamente, dovranno essere indicati uno o più recapiti dove il cittadino dovrà essere rintracciabile, pena la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241

4. Iscrizione all'anagrafe

La procedura di iscrizione anagrafica o il cambio di indirizzo sarà effettuato al domicilio eletto ed accertato, mentre l'iscrizione in Via Alfredo Renzi (Via convenzionale) sarà effettuata solo se la persona senza fissa dimora sia impossibilitata ad eleggere un domicilio reale, e purchè ricorrano gli altri requisiti richiesti.

L'iscrizione anagrafica, che nei casi in cui ricorrono le condizioni, verrà effettuata attraverso la domiciliazione convenzionale presso una via territorialmente non esistente e denominata "Via Alfredo Renzi" sarà così articolata:

Ai quartieri con numero dispari sarà attribuito il numero civico corrispondente al numero del quartiere, ai quartieri con numero pari sarà attribuito il numero civico del quartiere con l'aggiunta del numero 3.

Progr.	Quartiere	Numero civico
1	Bagnoli	1
2	Fuorigrotta	23
3	Soccavo	3
4	Pianura	43
5	San Ferdinando, Chiaia, Posillipo	5
6	San Lorenzo, Vicaria	63
7	Mercato, Pendino	7
8	Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto	83
9	Stella, San carlo all'arena	9
10	Vomero	103
11	Arenella	11
12	Piscinola, Marianella	123
13	Miano	13
14	Chiaiano	143
15	Secondigliano	15

11

3 9

16	San Pietro a Patierno	163
17	Poggioreale	17
18	Ponticelli	183
19	Barra	19
20	San Giovanni a Teduccio	203
21	Scampia	21

Si propone l'indicazione, all'interno del Documento d'identità, all'interno del campo "indirizzo" della denominazione del quartiere al fine di agevolare la lettura del documento da parte dei diversi agenti territoriali.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali in oggetto avverrà nel pieno rispetto della Legge 675/96 e del D.Lgs. 135/99.

Ogni notizia diretta agli iscritti, in assenza di diverse indicazioni, s'intende notificata a tutti gli effetti con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'articolo 143 del C.P.C.

Organizzazioni Autorizzate

Ai fini dell'istruttoria relativa all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora, l'Amministrazione intende avvalersi di organismi del terzo settore appositamente selezionati a mezzo di avviso pubblico in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza consolidata negli interventi per le persone senza dimora;
- sede operativa per le attività in favore delle persone senza dimora sul territorio cittadino,

Tali organismi saranno autorizzati a svolgere le seguenti funzioni:

- accompagnare il cittadino presso l'Ufficio anagrafe;
- partecipare all'elaborazione della relazione socio ambientale fornendo ogni elemento ritenuto utile all'accertamento dei requisiti;
- mettere a disposizione i propri recapiti per la ricezione della corrispondenza.

Gli organismi accreditati s'impegneranno a trasmettere tempestivamente, agli uffici anagrafici competenti, qualsiasi informazione circa il mutamento dei requisiti di accesso relativamente ai propri utenti o alle persone delle quali hanno curato l'accompagnamento.

4 9

9

Deliberazione di G. C. n. 1017 del 30/12/2014 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 4, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24.2.15 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 ...

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 9 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. 1017 del 30.12.14


divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 4 pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile



(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.